



## **APPROVAZIONE DEL DECRETO AGOSTO INCENTIVI E STRUMENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE**

Nei prossimi giorni invieremo un manuale che illustra le opportunità di accesso alle agevolazioni provinciali e nazionali. Anticipiamo di seguito le misure previste dal Decreto Agosto.

### **Aiuti di Stato**

L'applicazione di gran parte delle agevolazioni in argomento, così come di quelle previste dai precedenti decreti, è subordinata al rispetto delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", la cui validità è stata recentemente prorogata di sei mesi fino al 30 giugno 2021.

**La misura massima complessiva dell'aiuto, inizialmente fissata a 800.000 euro per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti, è recentemente stata elevata, consentendo di sostenere una parte dei costi fissi non coperti dai ricavi, sino a un massimo di 3 milioni di euro per impresa.**

### **Fondo per la filiera della ristorazione (art. 58)**

Viene istituito un Fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per il 2020, per aiutare la ripresa dell'attività da parte degli esercizi di ristorazione e per ridurre lo spreco alimentare.

Le risorse finanziarie disposte sul Fondo sono destinate all'erogazione di un **contributo a fondo perduto** a favore delle imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) **per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche con denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta.** In sede di conversione in legge, il Parlamento ha aggiunto a tale elenco le imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, banqueting), e, **limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, le imprese registrate con codice ATECO 55.10.00 (alberghi).** Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Per i soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019 non valgono i limiti di fatturato indicati nel periodo precedente.

Per l'elargizione del contributo occorre presentare apposita istanza secondo le modalità che saranno fissate in uno specifico decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il contributo sarà erogato, per un importo pari al 90%, al momento in cui la domanda verrà accettata. Il saldo del contributo verrà corrisposto una volta presentata la quietanza di pagamento secondo modalità tracciabili.

L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.



### **Rifinanziamento "nuova Sabatini" (art. 60, comma 1)**

Le risorse destinate ai finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese sono integrate di 64 milioni di euro per l'anno 2020.

Segnaliamo che l'articolo 39 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto decreto "semplificazioni") dispone che, in caso di finanziamento di importo non superiore a 200 mila euro, tale contributo viene erogato in un'unica soluzione.

### **Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 60, commi da 7 bis a 7 quinquies)**

In sede di conversione in legge, il Parlamento ha introdotto la possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare, nell'esercizio in corso, una percentuale fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo invece il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. I soggetti che si avvalgono della facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

Tale opzione può essere esercitata anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, n. 2, del codice civile, ai sensi del quale il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.

La quota di ammortamento non effettuata dovrà essere imputata nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive, allungando quindi il piano di ammortamento originario di un anno. In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia, si prevede che la facoltà di non effettuare in tutto o in parte l'ammortamento delle immobilizzazioni possa essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

I soggetti che si avvalgono della facoltà, destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

La nota integrativa deve dare conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione ed importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

### **Aiuti alle piccole imprese e alle microimprese in difficoltà (art. 62)**

Gli aiuti previsti dagli articoli da 54 a 60 del decreto-legge n. 34 "rilancio" possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo Regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:

- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.



### **Proroga moratoria per le PMI (art. 65 e 77)**

La moratoria su aperture di credito a revoca, prestiti non rateali, mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale prevista dal cosiddetto decreto "cura Italia" (articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) è prorogata dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Per le imprese già ammesse alle suddette misure di sostegno, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.

Le imprese che presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle suddette misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020.

Per le imprese del comparto turistico, il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020 è prorogato sino al 31 marzo 2021.